

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2005

sulle comunicazioni elettroniche in banda larga attraverso la rete elettrica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/292/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La presente raccomandazione è volta ad assicurare condizioni trasparenti, proporzionate e non discriminatorie per lo sviluppo di sistemi di comunicazione su linee elettriche, nonché la rimozione di eventuali ostacoli normativi indebiti. I sistemi di comunicazione su linee elettriche comprendono sia gli apparecchiature che le reti.
- (2) Il quadro normativo comunitario per le comunicazioni elettroniche intende creare i presupposti per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica in condizioni concorrenziali e garantire agli utenti i massimi benefici in termini di scelta, prezzo e qualità. L'obiettivo delle autorità nazionali è promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, tra cui le comunicazioni attraverso la rete elettrica. Si dovranno pertanto rimuovere eventuali ostacoli normativi ingiustificati, in particolare da parte delle aziende di servizi pubblici, per l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione elettronica su linee elettriche.
- (3) La messa in esercizio di sistemi di comunicazione su linee elettriche è soggetta esclusivamente ad un'autorizzazione generale in applicazione della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)⁽²⁾. Se del caso, ad esempio per le comunicazioni in caso di emergenza e per l'integrità della rete,

la messa in esercizio può presupporre il rispetto degli obblighi di cui alla direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (direttiva CEM)⁽³⁾, alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽⁴⁾, alla direttiva quadro, alla direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)⁽⁵⁾. Al fine di evitare discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni della concorrenza, è possibile che determinate imprese siano tenute a rispettare anche determinati obblighi, a norma della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE⁽⁶⁾, e a tenere contabilità consolidate separate per le attività che non rientrano nel settore dell'energia elettrica, quali le comunicazioni su linee elettriche.

- (4) Le reti di comunicazione su linee elettriche sono reti via cavo e in quanto tali sono mezzi di trasmissione guidata. Tali reti non utilizzano frequenze radio per la trasmissione ai sensi dell'allegato B della direttiva autorizzazioni o della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio)⁽⁷⁾.
- (5) I sistemi di comunicazione su linee elettriche rientrano nel campo di applicazione della direttiva CEM. In base alla definizione contenuta nella direttiva CEM, per «apparecchi» si intendono gli apparecchi elettrici ed elettronici nonché gli impianti e le installazioni che contengono componenti elettriche e/o elettroniche. I sistemi di comunicazione su linee elettriche sono considerati installazioni fisse e possono essere messi in servizio solo se conformi alla direttiva.

⁽³⁾ GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

⁽⁶⁾ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/85/CE del Consiglio (GU L 236 del 7.7.2004, pag. 10).

⁽⁷⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

- (6) Nei sistemi di comunicazione su linee elettriche è possibile che il cablaggio necessario sia già sfruttato per altri usi e le reti possono essere soggette a costanti modifiche. Tali caratteristiche, associate alla natura specifica delle emissioni elettromagnetiche indesiderate irradiate lungo i sistemi via cavo, comportano la difficoltà pratica di effettuare misurazioni su un sistema completo e rendono adeguato un modello *ex post* per la gestione delle interferenze tra i sistemi via cavo e i sistemi radio, a norma della direttiva CEM. È pertanto opportuno considerare conforme alle prescrizioni della direttiva CEM una rete composta da impianti conformi alla direttiva CEM e utilizzata per i fini ai quali è destinata, installati e gestiti secondo le regole dell'ingegneria industriale messe a punto per rispettare i requisiti essenziali previsti dalla direttiva CEM. Le regole di ingegneria industriale documentate devono comprendere misurazioni mirate in loco che dimostrino il rispetto degli obiettivi della direttiva CEM in relazione alle emissioni elettromagnetiche indesiderate, in particolare nelle situazioni in cui la probabilità di interferenze è più elevata.
- (7) Tale impostazione non impedisce agli Stati membri di adottare misure speciali di sicurezza in relazione alla messa in servizio o all'uso di apparecchiature allo scopo di proteggere le reti pubbliche di telecomunicazione o le stazioni riceventi o emittenti utilizzate per motivi di sicurezza in situazioni di spettro ben definite, a norma dell'articolo 6 della direttiva CEM.
- (8) Qualora le parti interessate non possano sopprimere le interferenze provocate da un sistema di comunicazione su linee elettriche, le autorità competenti dovranno richiedere prova della conformità del sistema e, se del caso, avviare una valutazione più approfondita. Tale valutazione deve comprendere una verifica della conformità del sistema alla direttiva CEM. Qualora il sistema risulti non conforme, è necessario che le autorità competenti impongano misure proporzionate, non discriminatorie e trasparenti atte a garantire che il sistema venga messo a norma.
- (9) Se un sistema è giudicato conforme, ma provoca comunque interferenze nocive, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri adottino misure speciali a norma dell'articolo 6 della direttiva CEM, al fine di eliminare tali interferenze. Tali misure devono essere proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Nel valutare la proporzionalità delle misure gli Stati membri devono tenere conto degli aspetti economici e sociali dei servizi interessati e possono inoltre tenere conto della capacità tecnica delle moderne apparecchiature per le comunicazioni su linee elettriche di permettere una tempestiva soluzione dei problemi di interferenza attraverso la riduzione delle emissioni nelle frequenze e nei luoghi specifici d'interferenza per mezzo del cosiddetto «notching».
- (10) Per ottenere un'applicazione coerente delle misure di esecuzione oppure delle misure speciali ai sensi dell'articolo 6 della direttiva CEM, è opportuno che le autorità si scambino informazioni, sia tra di loro che con la Commissione.
- (11) Tale strategia, unita a relazioni periodiche e dettagliate sulle interferenze, consentirà di raccogliere ulteriori esperienze e risultati di prove sull'introduzione delle reti di comunicazione su linee elettriche, in particolare in vista della protezione dell'uso dello spettro radio. Inizialmente le relazioni dovranno avere periodicità semestrale, che potrà essere modificata a seconda dei risultati ottenuti.
- (12) Nel 2001 la Commissione ha chiesto agli organismi europei di normalizzazione di redigere norme europee armonizzate per le reti via cavo che comprendano le reti di comunicazione DSL (digital subscriber line), su cavo coassiale, via Ethernet e su linee elettriche⁽¹⁾. Tali organismi, tuttavia, non hanno ancora completato i lavori. Per facilitare lo sviluppo di una norma europea armonizzata per le reti via cavo ed i relativi apparecchi, è necessario che le autorità nazionali seguano gli sviluppi in stretta collaborazione con i soggetti che operano sul mercato.
- (13) Il comitato per le comunicazioni è stato consultato a norma della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva quadro,
- RACCOMANDA:
- 1) Gli Stati membri applichino le condizioni e i principi che seguono alla fornitura di sistemi di comunicazione in banda larga su linee elettriche offerti al pubblico.
 - 2) Fatte salve le disposizioni dei punti da 3 a 5, gli Stati membri rimuovano tutti gli ostacoli normativi ingiustificati, in particolare da parte delle aziende di servizi pubblici, sull'installazione di sistemi di comunicazione in banda larga su linee elettriche e sulla fornitura di servizi di comunicazione elettronica attraverso tali sistemi.
- ⁽¹⁾ Mandato di normalizzazione rivolto a CEN, Cenelec e ETSI relativo alla compatibilità elettromagnetica (CEM) sulle norme CEM armonizzate per le reti di telecomunicazione, mandato M/313 del 7 agosto 2001.

- 3) Fino a quando non saranno state armonizzate le norme da utilizzare per stabilire la presunzione di conformità dei sistemi di comunicazione su linee elettriche a norma della direttiva 89/336/CEE, gli Stati membri considerino conforme a tale direttiva un sistema di comunicazione su linee elettriche avente le seguenti caratteristiche:
- sia costituito da apparecchiature conformi alla direttiva ed utilizzato per i fini ai quali è destinato,
 - sia installato e gestito secondo le regole dell'ingegneria industriale messe a punto per rispettare i requisiti essenziali previsti dalla direttiva.
- La documentazione relativa alle regole dell'ingegneria industriale dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini ispettivi durante il periodo di funzionamento del sistema.
- 4) Ove si riscontri che un sistema di comunicazione su linee elettriche provoca interferenze nocive che non possono essere soppresse dalle parti interessate, le autorità competenti dello Stato membro richiedano la prova di conformità del sistema e, se del caso, procedano ad una valutazione.
- 5) Se la valutazione mette in evidenza la non conformità del sistema di comunicazione su linee elettriche, le autorità competenti impongano misure proporzionate, non discriminatorie e trasparenti atte ad assicurare la messa a norma del sistema medesimo.
- 6) Se il sistema di comunicazione su linee elettriche risulta conforme, ma l'interferenza persiste, le autorità competenti dello Stato membro valutino l'opportunità di adottare misure speciali, a norma dell'articolo 6 della direttiva 89/336/CEE, che siano proporzionate, non discriminatorie e trasparenti.
- 7) Gli Stati membri trasmettano inoltre relazioni periodiche al comitato per le comunicazioni in merito all'installazione e alla gestione dei sistemi di comunicazione su linee elettriche nei rispettivi territori. Le relazioni dovranno contenere i dati pertinenti circa i livelli di disturbo (compresi i dati di misura, i livelli correlati di segnale iniettato e altri dati utili per stabilire una norma europea armonizzata), i problemi di interferenza e le misure adottate per garantire la conformità dei sistemi di comunicazione su linee elettriche. La prima relazione dovrà essere presentata il 31 dicembre 2005.
- 8) Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2005.

Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione